

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n./20112/2008

OGGETTO: COMUNE DI MORIONDO TORINESE - VARIANTE STRUTTURALE
“IN ITINERE” AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE
GENERALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 38 DEL 30/11/2007 -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

Vista la Variante Strutturale “*in itinere*” al Progetto Preliminare di Variante Generale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Moriondo Torinese, con deliberazione C.C. n. 38 del 30/11/2007, trasmesso in data 19/12/2007 alla Provincia (pervenuto il 21/12/07) e successivamente integrato, con la trasmissione di ulteriore documentazione tecnica, in data 27/12/07 (pervenuta il 02/01/08), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 046/2007);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38/2007 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

rilevato che, con deliberazione C.C. n. 37 del 30/11/2007 il Comune di Moriondo Torinese ha revocato il Progetto Definitivo di Variante Generale al P.R.G.I. adottato con D.C.C. n. 24 del 07/07/2007, a seguito dei rilievi espressi dalla Regione Piemonte con nota prot. 31193 del 26/09/2007, relativi alla necessità di adeguare obbligatoriamente la strumentazione urbanistica generale alle normative in materia di commercio, al corretto recepimento delle problematiche imposte dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e alla zonizzazione acustica, comportando di fatto l’esigenza di una parziale ripubblicazione del Piano, ai sensi del sesto comma dell’art. 15 L.R. 56/77;

rilevato che, a seguito di quanto sopra riportato, con deliberazione n. 38 del 30/11/2007, l’Amministrazione Comunale, ha adottato una Variante Strutturale “*in itinere*” al Progetto Preliminare di Variante Generale, finalizzata all’adeguamento dello stesso alle richieste della Regione Piemonte soprariportate;

dato atto che, l’adeguamento in materia di commercio ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 28/99 e delle successive deliberazioni di Consiglio Regionale è stato assunto con D.C.C. n. 36 del 30/11/2007;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito alla Variante Strutturale "*in itinere*" al Progetto Preliminare di Variante Generale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Moriondo Torinese con deliberazione C.C. n. 38 del 30/11/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) la documentazione, normativa e cartografica di adeguamento alla disciplina commerciale ai sensi della D.C.R. n. 59-10831, assunta con deliberazione C.C. n. 36 del 30/11/2007, deve far parte degli elaborati di Piano (*cf. L.R. 56/77, art. 14: 1° comma, n. 1, lett. dbis; 1° comma, n. 4; 2° comma*); la citata documentazione dovrà, peraltro, recepire quanto rilevato con nota prot. n. 1050/DA1701 del 15/01/2008 del Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali della Regione Piemonte;
 - b) con riferimento, al rischio idrogeologico, si rileva dall'analisi della documentazione allegata alla Variante e dal confronto con quanto segnalato dalla Banca Dati della Provincia di Torino, una buona corrispondenza tra i dati esaminati. Si è proceduto, inoltre, ad un'analisi di tipo comparativo con la documentazione trasmessa in occasione della presentazione dei precedenti Progetti Preliminari di Variante al P.R.G.C. (2005 e 2006), verificando il recepimento di alcune delle osservazioni. In aggiunta a ciò, si evidenzia quanto segue:
 - non avendo avuto modo di conoscere i motivi per i quali l'attuale area PEC 7 (PEC1 nella Variante 2005) sia stata mantenuta in Classe II (a e b) a differenza di quanto precedentemente previsto (Classe IIIb2 nel 2005) e tenendo conto di quanto già riportato nelle osservazioni 2006 "*... Sebbene l'analisi fotointerpretativa multitemporale del concentrico di Moriondo, eseguita in occasione di questo parere, per verificare, per quanto possibile, le condizioni di stabilità e di degrado nel tempo del versante, non abbia fatto emergere significative criticità, le caratteristiche litologiche dell'area P.E.C. 7, le stesse peraltro del sottosuolo dell'intero concentrico, (grande erodibilità e sensibilità all'infiltrazione delle acque lungo superfici di taglio originate da strutture*

artificiali in sotterraneo), depongono a favore dell'inserimento di tale area e dell'intero concentrico in classe IIIb2; scelta cautelativa finalizzata alla necessità di limitare le superfici artificiali scolanti e alla necessità di operare sui sistemi di drenaggio delle acque superficiali non alla scala del singolo lotto ma organicamente in un contesto più ampio onde non innescare nuove erosioni superficiali ...” si raccomanda di verificare la congruità di tale più recente classificazione;

- relativamente all'area produttiva artigianale di nuovo impianto “APCOI”, come già segnalato nel parere del 2005: “... l'area ... ricade ... in una zona segnalata nella Banca Dati della Provincia di Torino allagata nel corso dell'alluvione del 1994 e per la quale in assenza di uno studio idraulico, si ritiene opportuno la riclassificazione in Classe III ...” e nell'apprendere come nello strumento oggetto del presente parere la citata area ricada, più rigorosamente in Classe IIIb2bis (*Aree inedificate contigue a settori urbanizzati, inondabili da acque con tiranti idrici maggiori di 40 cm e bassa energia*), si prende atto dei risultati (riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione , ma non resi disponibili come elaborato originale) dello studio idraulico a cura dell'ing. Anselmo del gennaio 2007 e successive integrazioni del giugno 2007. Sulla base di tali sole informazioni e in considerazione degli interventi previsti dalle stesse N.d.A. per la Classe IIIb2bis, si ritiene che dovrebbe essere verificato più approfonditamente il rapporto costi/benefici della destinazione prevista dall'area “APCOI” anche in considerazione della presenza della S.P. n. 119 e della sempre possibile scelta di un altro sito da destinare ad area produttiva all'interno del territorio comunale;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la **compatibilità** della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
 3. **di trasmettere** al Comune di Moriondo Torinese ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,